

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-1567 del 17/03/2025
Oggetto	Rinnovo concessione con cambio di titolarità per occupazione di area del demanio idrico ad uso rampa carrabile in sponda destra del Fiume Po in località Berra nel Comune di Riva del Po (FE). Proc. Cod. FE06T0105 Richiedente: Zappaterra Mattia
Proposta	n. PDET-AMB-2025-1639 del 17/03/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARCO ROVERATI

Questo giorno diciassette MARZO 2025 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARCO ROVERATI, determina quanto segue.

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara**

---

OGGETTO: Rinnovo concessione con cambio di titolarità per occupazione di area del demanio idrico ad uso rampa carrabile in sponda destra del Fiume Po in località Berra nel Comune di Riva del Po (FE).

Proc. Cod. FE06T0105

Richiedente: Zappaterra Mattia

**IL DIRIGENTE**

**VISTI**

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la l.r. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss. mm. e ii.;
- il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino del Fiume Po;

- la l.r. 24/2009 art.51, la l.r. 2/2015 art.8, e le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021 in materia di canoni di concessione;
- la D.D.G. 2024/91 del 29/08/2024 di conferimento dell’incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara al Dott. Marco Roverati;
- la Deliberazione Dirigenziale n. DEL-2024-400 del 28/05/2024 che ha conferito, dal 01/06/2024, all’Ing. Marco Bianchini la qualifica di Incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro, secondo le modalità specificate nella Delibera del Direttore Generale ARPAE n. 26/2024;
- la DDG n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la DGR n. 2291/2021 di approvazione dell’Assetto organizzativo generale dell’Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la DDG n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

**RICHIAMATA** la determinazione n. 11075 del 22/09/2008 con la quale il Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano della Regione Emilia-Romagna ha rilasciato per 12 (dodici) anni alla Sig.ra Capatti Alessandra, C.F. CPTLSN63M59D548P, la concessione relativa all’occupazione di un’area del demanio idrico del Fiume Po nel Comune di Berra (FE), ad uso rampa carrabile, individuata al foglio 9 parte particella 5 del Comune di Berra (FE) (mappale demaniale);

**PRESO ATTO** della domanda pervenuta in data 16/09/2020 registrata al PG/2020/132694 del 16/09/2020 con cui la sig.ra Capatti Maria Vittoria, c.f. CPTMVT56P46C980S, nella qualità di rappresentante legale della Società Galanina S.S. di Maria Vittoria Capatti e C., c.f. 01040240382 con sede legale nel Comune di Ferrara (FE), ha presentato domanda di rinnovo di concessione con cambio di titolarità relativa all’occupazione alla medesima area demaniale assentita con determina n. 11075 del 22/09/2008 dal Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano della

Regione Emilia-Romagna;

**PRESO ATTO** della domanda pervenuta in data 27/01/2021 registrata al PG/2021/12672 del 27/01/2021 con cui il sig. Zappaterra Mattia, c.f. ZPPMTT01L15A059D, residente in via Giuseppe Di Vittorio n. 25 nel Comune di Mesola (FE), ha presentato istanza di subentro nell'istanza di rinnovo di cui sopra;

**DATO ATTO** dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 23 del 02/02/2022 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

**CONSIDERATO** che l'area oggetto di concessione rientra in zona SIC e ZPS, in base alla d.G.R. 1191/2007, in quanto ricade nei pressi del sito di Importanza comunitaria IT4060016 "FIUME PO DA STELLATA A MESOLA E CAVO NAPOLEONICO";

**PRESO ATTO** dell'assenso espresso dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po Ufficio di Ferrara (Nullaosta idraulico rif. A.I.PO n. 5008/H5 conservato in atti al prot. PG/2022/18025 del 03/02/2022) che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione;

**PRESO ATTO** che la Regione Emilia-Romagna Servizio aree protette, foreste e sviluppo della montagna non ha trasmesso il proprio parere, ma ai sensi della Determina Dirigenziale n. 14585 del 03/07/2023 l'occupazione con rampa carrabile rientra tra gli interventi di modesta entità e pertanto è da considerarsi prevalutata nel rispetto delle Condizioni d'Obbligo contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione;

**CONSIDERATO** che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

**VERIFICATO** che, a riconoscimento dei diritti derivanti dalla concessione n. 11075/2008, il concessionario risulta in regola con i versamenti dei canoni richiesti fino al 31/12/2021, ma deve ancora corrispondere la quota di canone dal 01/01/2022 al 31/12/2024 con le relative rivalutazioni

ISTAT, per € 256,89, ai sensi dell'art. 8 della l.r. 2/2015 che dispone che dispone il pagamento dei canoni di concessione derivanti dall'uso del demanio idrico per anno solare ed entro il 31 marzo, nonché la loro rivalutazione annuale in base all'indice dei prezzi al consumo per le Famiglie di Operai ed Impiegati (FOI) accertati annualmente dall'ISTAT;

**RITENUTO:**

- di quantificare il canone dovuto per l'annualità 2025 in € 90,15 per l'occupazione ad uso rampa carrabile;
- in relazione a quanto sopra esposto, il concessionario deve quindi versare in totale l'importo di € 347,04 (comprensivo del canone 2025 e della quota dovuta per i canoni relativi all'uso pregresso dell'area demaniale) versamento che risulta propedeutico al rilascio del rinnovo della concessione in argomento, ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 7/2004;
- di quantificare il deposito cauzionale in € 250,00;
- di mantenere il deposito cauzionale a suo tempo quantificato nella determinazione n. 11075/2008 in € 125,00 e versato dalla sig.ra Capatti Alessandra in data 17/10/2008, la quale ha rinunciato alla restituzione dello stesso;
- di quantificare in € 125,00 la necessaria integrazione del deposito cauzionale;

**ACCERTATO** che il richiedente ha versato:

- i canoni relativi all'uso pregresso dell'area demaniale fino al 31/12/2021;
- in data 22/08/2020 sul c.c.p. n.14931448 intestato a "Regione Emilia-Romagna - Servizio Tecnico Bacino Po di Volano" l'importo di € 75,00 relativo alle spese di istruttoria;
- in data 04/03/2025 tramite PagoPA l'importo complessivo di € 472,04 comprensivo di:
  - € 256,89 a titolo di canoni relativi all'uso pregresso dell'area demaniale;
  - € 90,15 a titolo di canone dovuto per l'anno 2025;
  - € 125,00 a titolo di integrazione del deposito cauzionale;

**RITENUTO** pertanto sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare

la concessione;

## **DETERMINA**

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di rinnovare al sig. Zappaterra Mattia, c.f. ZPPMTT01L15A059D, fatti salvi i diritti di terzi, la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico del fiume Po, sita in località Berra in Comune di Riva del Po (FE), catastalmente identificata al foglio 9 parte particella 5 (mappale demaniale), per uso rampa carrabile, codice pratica FE06T0105;
2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2030**;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 13/03/2025 (PG/2025/49891 del 17/03/2025);
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2025 in 90,15 euro;
5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 250,00 euro;
6. di dare atto che il richiedente ha versato:
  - in data 22/08/2020 sul c.c.p. n.14931448 intestato a "Regione Emilia-Romagna - Servizio Tecnico Bacino Po di Volano" l'importo di € 75,00 relativo alle **spese di istruttoria**;
  - in data 04/03/2025 tramite PagoPA l'importo complessivo di € 472,04 comprensivo di:
    - € 256,89 a titolo di canoni relativi all'**uso pregresso dell'area demaniale**;
    - € 90,15 a titolo di canone dovuto per l'**anno 2025**;
    - € 125,00 a titolo di **integrazione del deposito cauzionale**;
7. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. 2335/2022 e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non

autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

10. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è l'Incaricato di funzione Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ferrara Ing. Marco Bianchini;

11. che, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Valentina Beltrame Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro e che le informazioni di cui all'art. 13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Ferrara, con sede in Ferrara, Via Bologna 534 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

12. di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico del Servizio e ne sarà consegnata al Concessionario una copia semplice che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni demaniali;

13. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

Il Responsabile del Servizio

Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

Dott. Marco Roverati

*(firmato digitalmente)*

**DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni del rinnovo di concessione di area demaniale rilasciata a Zappaterra Mattia, c.f. ZPPMTT01L15A059D (cod. pratica FE06T0105).

**ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA**

1. L'area demaniale oggetto di rinnovo di concessione afferisce al fiume Po, individuata al foglio 9 parte particella 5 del Comune di Riva del Po (FE) (mappale demaniale), come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione è destinata ad uso rampa carrabile.

**ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE**

1. Il canone di concessione per l'anno in corso è fissato pari a 90,15 euro e il concessionario, per le annualità successive, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento; il pagamento dovrà avvenire con le modalità indicate sul sito istituzionale Arpae nella sezione dedicata alle concessioni demaniali;
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

**ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE**

1. Il deposito cauzionale versato, pari a complessivi 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

#### ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/SUBENTRO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2030**.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione. Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione prima della scadenza è tenuto a presentare apposita comunicazione di rinuncia restando in particolare in attesa delle disposizioni inerenti il dovuto ripristino dei luoghi che saranno determinate anche in base alle disposizioni impartite dall'Autorità Idraulica competente.

3. Qualora, prima o alla scadenza, intervenga la necessità di richiedere un cambio di titolarità lo stesso potrà essere eventualmente accordato, su istanza del soggetto subentrante da presentare entro 60 (sessanta) giorni dal verificarsi dell'evento relativo, mediante istruttoria ed emissione di atto da parte dell'Amministrazione, previa presentazione di idonea documentazione ai fini del trasferimento dei diritti connessi all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà anche tutti gli obblighi derivanti dalla presente concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale, compresi quelli riguardanti il ripristino dei luoghi secondo le disposizioni che saranno impartite dall'Autorità Idraulica competente.

#### **ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA**

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora decadano le condizioni necessarie per l'utilizzo del bene. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

#### **ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI**

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, la rinuncia, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente così come approvate dall'autorità idraulica, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato e/o sulla base dell'art. 35 del D.P.R. 380/2001. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

#### **ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI**

1. Il concessionario non può subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione senza l'autorizzazione dell'Amministrazione concedente, pena la decadenza dalla concessione.

2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

3. Il concessionario è tenuto a collocare, con riferimento all'occupazione delle aree demaniali, almeno nr. 1 cartello identificativo bifacciale, per individuare con precisione l'area interessata ed in corrispondenza del suo limite di estensione, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), opportunamente plastificato in entrambe le superfici e in cui siano indicati:

- titolare della concessione;
- numero identificativo della concessione FE06T0105;
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione in perfetto stato di manutenzione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

4. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

5. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

6. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere

arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

7. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'AIPO.

#### **ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLA-OSTA IDRAULICO**

##### **E DALLA DET. DIR. N. 14585/2023**

1. Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, rif. A.I.P.O n. 5008/H5 conservato in atti al prot. PG/2022/18025 del 03/02/2022 dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po:

##### *“Art. 1) - PRESCRIZIONI TECNICHE*

*1. La rampa, costituita da materiale terroso in riporto, dovrà avere una larghezza della carreggiata compresa tra metri 3,00 e 4,00 e dovrà essere pavimentata con materiali atti ad evitare lo slittamento dei mezzi che vi transitano;*

*2. La manutenzione, sia ordinaria che straordinaria della rampa, è a carico della Ditta concessionaria, attività queste che dovranno comunque essere comunicate per tempo allo scrivente Ufficio;*

*3. Le superfici erbose (piani e scarpate) della rampa e della relativa parte arginale su cui detta rampa insiste dovranno essere sempre tenute accuratamente sfalciate dal concessionario, evitando la crescita di vegetazione arbustiva e/o arborea;*

##### *Art. 2) - DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE, SUA EVENTUALE REVOCA E DECADENZA*

*1. La validità del presente parere è subordinata alla durata della concessione rilasciata dall'Arpae Emilia-Romagna – SAC Ferrara - Servizio Autorizzazioni e Concessioni Ferrara.*

*2. Il presente parere potrà peraltro essere revocato o sospeso, anche solo parzialmente, in qualsiasi momento qualora, ad insindacabile giudizio dell' A.I.Po, ciò fosse ritenuto necessario per motivi di*

*sicurezza idraulica o per l'esecuzione di lavori; in tale evenienza, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese alla rimozione delle opere e manufatti (segnaletica, sbarramenti ecc.) ed alla loro eventuale ricollocazione in opera quando fossero cessati i motivi che ne avevano determinato la rimozione, secondo le prescrizioni che verranno impartite sempre da questo Ufficio; in caso di inadempienza lo scrivente Ufficio provvederà in danno del concessionario.*

*3. La succitata rimozione delle opere e dei manufatti, con le medesime modalità sopra riportate, dovrà essere eseguita dal concessionario anche nel caso di rinuncia, salvo il caso in cui, per motivi di servizio o di pubblica utilità, l' A.I.Po non ne chieda il mantenimento, senza spese per il concessionario e senza che lo stesso possa accampare richieste di sorta per danni o risarcimenti.*

*4. L'inosservanza anche parziale da parte del concessionario delle condizioni, dei divieti e degli obblighi del presente disciplinare, con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni di Polizia Idraulica ed a quelle di cui all'art. 1), potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo da notificare mediante raccomandata alla Ditta concessionaria stessa.*

#### *Art. 3) – ULTERIORI PRESCRIZIONI E CONSEGUENTI ONERI*

*1. Il presente parere viene espresso senza pregiudizio dei diritti dei terzi ed in particolare degli eventuali altri concessionari di pertinenze idrauliche.*

*2. Durante l'esercizio del presente Nulla Osta, dovrà essere assicurato all' A.I.Po lo svolgimento dei Servizi di Polizia Idraulica e di Piena mediante libera transitabilità anche di mezzi d'opera.*

*3. Analogamente dovrà essere garantito l'accesso ed il transito anche ai liberi professionisti incaricati dall' A.I.Po, nonché ai titolari ed al personale dipendente delle imprese che operano a qualunque titolo per conto dell' A.I.Po.*

*4. Il concessionario sarà l'unico responsabile di qualsiasi danno, reale o presunto, apportato in dipendenza del presente parere, sia verso terzi privati che verso qualsiasi ente pubblico e dovrà in ogni caso tenere sollevata l'Amministrazione concedente da qualsiasi controversia, vertenza o*

*chiamata in causa, restando il concessionario stesso il solo ed unico responsabile sia civilmente che penalmente.*

*5. Nessuna modifica o aggiunta alle opere oggetto del presente parere potrà essere eseguita senza aver preventivamente chiesto ed ottenuto l'autorizzazione dell 'A.I.Po – Ufficio di Ferrara.*

*6. Il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese ed in conformità alle prescrizioni dell'A.I.Po alla riparazione di ogni danno che eventualmente si verificasse nel corpo arginale o nelle pertinenze idrauliche a causa dell'esercizio della concessione.*

*7. L'A.I.Po in relazione al presente parere rimane sollevato nel modo più ampio da qualsiasi responsabilità civile e penale dipendente dal verificarsi di eventuali cedimenti o smottamenti del rilevato arginale o di dissesti idraulici o idrogeologici.*

#### *Art. 4) - DISPOSIZIONI FINALI*

*1. Si richiamano espressamente le norme vigenti in materia ambientale, paesaggistica, urbanistica e di sicurezza, facendo presente che le relative autorizzazioni, eventualmente necessarie, dovranno essere chieste dal concessionario interessato alle competenti Autorità, rimanendo quest'Ufficio A.I.Po del tutto estraneo a tali materie e sollevato al riguardo.*

*2. La rampa oggetto di richiesta di concessione disimpegna la sommità arginale ad uso pista ciclabile "Destra Po" in concessione all' Amministrazione Provinciale di Ferrara, pertanto per l'utilizzo del tratto più breve di pista necessario per il collegamento alla pubblica viabilità codesta Ditta dovrà chiedere espressa autorizzazione di transito all'Amministrazione Provinciale stessa, anche per eventuali installazioni di segnaletica e quant'altro occorre alla sicurezza della viabilità.*

*3. Poiché il presente parere è espresso esclusivamente sotto il profilo della tutela delle opere idrauliche, si precisa che lo stesso si configura solo come parte (integrazione) del procedimento amministrativo di competenza della Regione Emilia-Romagna - Arpae – SAC Ferrara - Servizio Autorizzazioni e Concessioni Ferrara.*

*4. Sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla sottoscrizione del presente parere*

*ovvero sull' applicazione delle norme in esso contenute è ammesso ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche.”*

2. Si riportano integralmente le Condizioni d'Obbligo contenute dell'Allegato A della Determina Dirigenziale n. 14585 del 3/07/2023:

*“A - I P/P/P/I/A non devono prevedere l'abbattimento di alberi, vivi o morti, autoctoni o alloctoni, con diametro maggiore di 40 cm (a 1,30 m di altezza), qualora stabili (sane e non inclinate) e non ubicate in alveo o negli argini, e non devono interessare specie tutelate dalle norme vigenti.*

*B - L'intervento di taglio della vegetazione infestante è da considerarsi prevalutato a condizione che si tratti prevalentemente di rovo (*Rubus spp.*), vitalba (*Clematis vitalba*), felce aquilina (*Pteridium aquilinum*) o di specie incluse nella lista delle specie vegetali esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale.*

*C - Al termine dei lavori o delle attività devono essere rimossi e smaltiti tutti i rifiuti prodotti, nonché qualsiasi materiale, opera, terreno o pavimentazione utilizzati per l'installazione del cantiere;*

*D - La rampa di accesso interessi il solo corpo arginale esistente”*

#### **ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**


1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale, di rispetto delle normative antimafia ed antiriciclaggio nel caso previsto dalle relative normative, nonché di sicurezza fisica ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate o presenti su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme

edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004 ovvero alle eventuali maggiori somme previste dalla medesima legge.



**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**